

Guglielmo Siniscalchi¹

Osservatori e spettatori

Parte II: Primi lineamenti di una teoria dello spettatore giuridico

Abstract: This paper traces possible theoretical outlines for the figure of the legal spectator. Engaging a multidisciplinary methodology, the analysis pivots on two types of semiotic circuits. Both demonstrate how the category ‘spectator’ is today a privileged patterns of subjectivity in order to analyze both the figure of the citizen and that of the final recipients of post-modern political and legal processes. The first signical circuit explores the logic of ‘synoptic dispositives’ as the preferred tools for the design and control of the social order. The second investigates those signs that reveal the loss of primacy of state law and the establishment of new normative sources which however lack any democratic legitimization.

Keywords: spectator, synopticon, decoding, legal globalization, dispositive

Abstract: Il saggio intende tracciare i primi lineamenti di una possibile teoria dello spettatore giuridico. Con una metodologia multidisciplinare, l’analisi verte su due regimi di segni che mostrano come oggi lo spettatore sia la forma di soggettività privilegiata per comprendere la figura del cittadino e del destinatario nei processi politici e giuridici della post-modernità. Il primo regime di segni esplora la logica dei dispositivi ‘sinottici’ come strumenti privilegiati per la costruzione e il controllo dell’ordine sociale; il secondo indaga i segni che testimoniano la perdita di centralità del diritto statale e l’affermarsi di nuove fonti normative prive di legittimazione da parte dei cittadini/destinatari.

Parole chiave: spettatore, synopticon, decodificazione, globalizzazione, dispositivo

0. Segni

In queste pagine intendo tracciare i primi lineamenti di una teoria dello spettatore giuridico, limitandomi a indicare alcuni ‘segni’ che mostrino come oggi sia lo spettatore la forma di soggettività privilegiata per comprendere la figura del cittadino e del destinatario nei processi politici, giuridici e istituzionali della post-modernità.

Un primo ‘regime di segni’ indaga la logica politico-giuridica dei dispositivi ‘sinottici’ che, oggi più che mai, si rivelano strumenti privilegiati per la costruzione del consenso e il controllo dell’ordine sociale. Il secondo, invece, suggerisce l’attuale inadeguatezza delle ottiche di un osservatore-partecipe in un universo giuridico dove il declino della sovranità statale ha finito per relegare il cittadino/destinatario a un ruolo meramente spettatoriale.

In entrambi i casi, il concetto di osservatore – inteso appunto come soggetto sempre in grado di modificare o intervenire sulla realtà che osserva – sembra cedere il passo alla figura dello spettatore, a

¹ Università degli Studi di Bari. Questa ricerca si colloca all’interno del PRIN (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) 2017 “*The Dark Side of Law. When discrimination, exclusion and oppression are by law*”.

una soggettività che assiste al dispiegarsi di una realtà su cui non ha alcun potere di produzione o controllo: un diritto che – seguendo ancora le illuminanti metafore di Pierre Legendre – finisce per assomigliare a una ‘grande *mise-en-scène*’².

1. Dispositivi

Il primo ‘regime di segni’ emerge dall’utilizzo sempre più frequente di dispositivi sinottici per disciplinare rapporti giuridici ed esercitare le ‘arti di governo’ nello spazio globale.

Il termine e il concetto di *Synopticon* appaiono per la prima volta in un articolo del 1997 del sociologo norvegese Thomas Mathiesen intitolato *The viewer society: Michel Foucault's 'Panopticon' revisited*³, dove Mathiesen rovescia le dinamiche del celebre osservatore panottico scaturito dalla rilettura foucaultiana del progetto carcerario di Jeremy Bentham in *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* [1975, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*]. Se - con il suo incrocio tra elementi visivi (l’occhio nella torre del guardiano), invenzioni architettoniche (la struttura circolare e trasparente) e implicazioni giuridiche e istituzionali (la pena detentiva e il carcere) - il *Panopticon*, almeno nella versione foucaultiana, rappresenta il paradigma perfetto di dispositivo disciplinare che anticipa la società del controllo e della sorveglianza dei nostri giorni dove l’occhio invisibile dell’uno controlla i corpi dei molti; un sistema sinottico, viceversa, prevede la formazione di grandi platee, di folle da ‘ammaestrare’ attraverso la celebrazione di spettacoli, feste o eventi pubblici, dove i tanti guardano passivamente i pochi che agiscono sul palco. Indubbiamente un sistema antico che risale alle liturgie cristiane, attraversa le prime esperienze di teatralizzazione del mondo, per poi prendere definitivamente forma con le grandi rappresentazioni barocche, tra le pieghe delle geometrie prospettiche dell’urbanistica e dell’architettura del Seicento, e che, secondo Mathiesen, è tornato prepotentemente alla ribalta con la diffusione dei mass media.

Ecco la tesi di Mathiesen:

Panopticism represents a fundamental movement or transformation from the situation where the many see the few to the situation where the few see the many. [...] As a striking parallel to the panoptical process, and concurring in detail with its historical development, we have seen the development of a unique and enormously extensive system enabling the many to see and contemplate the few, so that the tendency for the few to see and supervise the many is contextualized by a highly significant counterpart. [...] Formulated in bold terms, it is possible to say that not only panopticism, but also synopticism characterizes our society, and characterized the transition to modernity⁴.

Se il *Panopticon* è il dispositivo ottico che permette ai pochi di vedere i molti senza essere visti, il *Synopticon* indica la modalità dello sguardo dove i molti guardano i pochi, dove gli occhi di tutti sono puntati su corpi rigorosamente selezionati che fungono da modello da imitare o guida da seguire. Se il *Panopticon* esalta la figura di un osservatore che scruta da un punto oscuro, il *Synopticon* è un meccanismo visivo che spiega i suoi effetti di potere su una platea di spettatori, dinanzi a un pubblico che assiste a una messa in scena.

² Per maggiori approfondimenti su temi e suggestioni esplorati in queste pagine, mi permetto di rinviare a: Siniscalchi 2017).

³ Mathiesen (1997: 215-232). Le tesi di Mathiesen sono state recentemente riproposte, ampliate e “aggiornate” nel volume: Mathiesen (2013).

⁴ Mathiesen (1997: 217-219).

Tutto ciò avviene grazie alla nascita dei moderni mass media, alla capacità di alcune classi di soggetti – leader politici, reporter, giornalisti, star televisive o cinematografiche... - di influenzare normativamente la sfera del dibattito e delle pubbliche opinioni.

Non si tratta ovviamente di un potere giuridico ma, come ha recentemente osservato Joseph S. Nye Jr., di un ‘soft power’, di una ‘dolce pressione’ sociale che si fonda sulla sottile arte di persuasione di personaggi o modelli sociali carismatici proposti dai media⁵. Anche per questo, secondo Mathiesen, i due sistemi di controllo – panottico e sinottico – non si escludono ma si co-implicano reciprocamente, dall'antichità fino alle contemporanee società dell'informazione, realizzando un complesso dispositivo che incrocia normatività giuridica e persuasione mediatica, tecniche dello sguardo e controllo disciplinare.

Eppure, a ben guardare, le logiche spettatoriali che sottendono i sistemi sinottici si dimostrano decisamente più inclini a spiegare il fenomeno del controllo e del consenso in spazi e scenari globalizzati. Il regime panottico è stato un modello teorico importante per spiegare sistemi di sorveglianza e controllo sempre legati a un determinato territorio: la prigione, la fabbrica, l'esercito di leva di massa. Tutti spazi perfettamente delimitati posti sotto il controllo di un unico sorvegliante: l'occhio dello Stato. Ma i nuovi ‘non luoghi’ globali non chiedono solo ‘guardiani’ invisibili pronti a ‘immobilizzare i soggetti’ bloccando fughe ed evasioni, piuttosto si affidano alla forza di persuasione esercitata da spettacoli e immagini che possono raggiungere chiunque ovunque. Il custode panottico cede il passo a folle di spettatori affascinati da stili e modelli di vita ‘messi in scena’ su palcoscenici universali.

Come ricorda Zygmunt Bauman, “non conta più se gli oggetti del *Synopticon*, trasformati ora da *guardati* in *guardanti*, si muovono o stanno fermi. Dovunque siano e dovunque vadano, essi possono collegarsi – e lo fanno – alla rete extraterritoriale che permette ai molti di guardare i pochi. Il *Panopticon* costringeva la gente a una posizione in cui poteva essere guardata. Il *Synopticon* non ha bisogno di costringere nessuno, *seduce* la gente perché guardi”⁶.

1.1. Non è un caso allora se un esempio paradigmatico di sistema sinottico siano proprio le star dei film hollywoodiani o i personaggi dei mass media. Già qualche anno prima che Mathiesen pubblicasse il suo saggio proponendo il concetto di *Synopticon*, Richard Dyer, uno dei maggiori studiosi del rapporto tra immagini e meccanismi di rappresentazione sociale (i cosiddetti ‘*Film Studies*’...)⁷, aveva indagato proprio il potere normativo sociale di alcuni grandi divi hollywoodiani in un volume intitolato *Stars* [1979, *Star*].

⁵ Cfr. Nye Jr (2012: 98-132) dedicato esclusivamente a chiarire il concetto di ‘soft power’ inteso come un mix tra attrazione e persuasione che un agente può esercitare su un soggetto destinatario. Nel suo lavoro Nye Jr. distingue tre tipi di potere: l’‘hard power’, che rispecchia il concetto classico di potere militare e coattivo, il ‘soft power’ appunto, e lo ‘smart power’, che è un mix fra le due forme precedenti di potere.

⁶ Bauman (2001: 60).

⁷ I ‘*Film Studies*’ sono una disciplina accademica dove l’analisi delle immagini filmiche si incrocia ad altre discipline come i ‘media studies’, i ‘cultural studies’, l’antropologia e la sociologia, i ‘gender studies’, l’economia e le dinamiche produttive e distributive delle immagini in movimento, nonché i risvolti politici, sociali e giuridici di film e opere televisive. Da qui i numerosi punti di contatto con il movimento di studi filosofico-giuridici statunitense denominato ‘*Law and Film*’.

Per un’introduzione allo studio dei ‘*Film Studies*’, in una letteratura ormai vastissima, vedi: Hill and Church Gibson (2002) e Sikov (2009).

L'analisi di Dyer incrocia piani diversi esplorando il divismo hollywoodiano come fenomeno sociale, indagando la star come immagine, per poi soffermarsi sul concetto di star come segno, ricostruendo il complesso rapporto che intercorre fra attore/celebrità, personaggio interpretato in ogni singolo film, e spettatore. L'idea è investigare quale sia il ruolo normativo di una star nel momento in cui riconosciamo a certi attori la funzione di modelli sociali. Come osserva Dyer, il potere normativo della star si situa all'incrocio fra processi individuali di identificazione e tipizzazioni sociali: ogni celebrità - non solo cinematografica... - suscita un forte desiderio di immedesimazione nel pubblico, che finisce per riconoscersi nei personaggi interpretati dalla star di turno. Ma queste figure cinematografiche altro non sono che il risultato di operazioni di generalizzazione, o tipizzazione, incarnando perfettamente standard di normalità sociale - 'idealtypus' direbbe Max Weber... Ecco allora che lo spettatore, immedesimandosi nel personaggio interpretato dalla star, è decisamente più incline ad accettare e interiorizzare le norme sociali rappresentate sullo schermo. Si tratta di un perfetto sistema sinottico: vi sono i molti - il pubblico di spettatori cinematografici - che osservano i pochi - le star che interpretano i personaggi creati dalle sceneggiature - lasciandosi influenzare dalle loro azioni, dai comportamenti, dagli stili di vita messi in scena. In quest'ottica, le star assumono il significato di veri e propri stabilizzatori delle condotte di un gruppo sociale. Perché, come ricorda Bauman, i dispositivi sinottici "trasmettono il messaggio di uno stile di vita totale: la loro vita, il loro stile di vita"⁸.

Se, prosegue Bauman, "nel *Panopticon*, alcuni «locali» di fiducia controllavano altri locali [...]. Nel *Synopticon*, i locali guardano i globali. L'autorità dei secondi è assicurata dalla loro stessa distanza; i globali sono letteralmente «fuori di questo mondo», ma il loro circolare al di sopra dei mondi dei locali è molto più visibile, nel quotidiano e in forme invadenti, di quello degli angeli che un tempo aleggiavano sul mondo cristiano: allo stesso tempo inaccessibili e visibili, superiori eppure *del* mondo,

⁸ Ma che accade quando i 'modelli' rappresentati sono negativi? Non c'è il rischio che il sistema sinottico finisca per produrre, paradossalmente, solo caos sociale? In un volume intitolato *Film/Genre* [1999], Rick Altman, studiando le logiche del cosiddetto cinema di 'genere' prodotto dagli *studios* hollywoodiani, si interroga proprio sulle conseguenze sociali dei meccanismi di identificazione fra pubblico e star in film come i thriller, i *prison movies*, le commedie musicali, il western o la fantascienza. Le 'regole di genere' dicono che ogni western si basa sulla presenza del fuorilegge, ogni *prison movie* ha come protagonista un detenuto che cerca di evadere, i film di fantascienza sono costruiti in funzione di un pericolo alieno: come giustificare allora, in un sistema sinottico, l'immedesimazione normativa dello spettatore in questi personaggi socialmente 'negativi'? Secondo Altman, in realtà, il cinema di genere rispetta pienamente la logica dei sistemi visivi sinottici perché la violazione delle norme culturali o sociali da parte dei personaggi interpretati dalle star non diviene un modello normativo da seguire o interiorizzare, ma offre allo spettatore solo il piacere di violare norme e divieti in un contesto di finzione che non si riverbera in alcun modo sul mondo reale. Scrive Altman: "Per buona parte della durata del film, dunque, il piacere di genere dello spettatore aumenta in funzione della quantità di norme di crescente complessità e importanza culturale che vengono eluse o violate. In questo senso, i film di genere si possono assimilare ai parchi divertimento, ai carnevali e agli eventi sportivi, in quanto luoghi speciali che offrono delle occasioni legittimate per delle attività contro-culturali, sebbene all'interno di un contesto creato dalla cultura stessa": Altman (2004: 228). Dunque, il sistema sinottico non incorre in alcun paradosso: "Durante le prime parti del film - precisa Altman -, l'attività di genere costituiva una fuga desiderabile dagli standard sociali; il grado di piacere era misurato dal grado di pressione culturale evitata. Ora, invece, è la tensione prodotta dai crescenti sforzi causati dai generi che si deve evitare; il risparmio di energia si ottiene a questo punto ritornando alle norme culturali. L'intensità del piacere che se ne ricava è misurata dalla distanza che separa la tensione prodotta da novanta minuti di crescendo di genere, dalla tranquillità del ritorno alla pace, all'ordine e alla comunità" (2004: 229). Per un'applicazione della tesi di Altman ad un particolare 'genere' di film come i '*prison movies*' con evidenti ricadute nell'ambito della costruzione dell'immaginario giuridico contemporaneo mi permetto di rinviare a Sarzotti e Siniscalchi (2011: 341-367).

infinitamente superiori, ma tali da dare un esempio straordinario a tutti gli inferiori, perché possano seguirlo o sognare di seguirlo”⁹.

L’analisi di Mathiesen tocca anche le corde sensibili del discorso giuridico quando ricorda come anche la creatività del soggetto, la partecipazione attiva alla costruzione del discorso giuridico, risulti notevolmente depotenziata dalla multiforme e diffusiva presenza di sistemi sinottici dove, ad esempio, il contraente è trasformato in uno spettatore chiamato solo a scegliere fra alcune opzioni preconfezionate dalla controparte contrattuale. Il dispositivo giuridico è elementare nella sua logica perversa: prima il soggetto resta affascinato da ciò che guarda, ad esempio su Internet, poi è invitato a ‘entrare’ in un universo giuridico dove gli è immediatamente assegnato il ‘posto di spettatore’.

Basterebbe ricordare i contratti proposti dalle grandi multinazionali della telefonia mobile o delle telecomunicazioni, o i contratti di vendita di beni su siti internet che detengono una posizione di indubbia forza contrattuale rispetto all’utente/acquirente, per inquadrare un fenomeno sempre più pervasivo dove lo schermo del web funziona come un grande dispositivo sinottico in grado di catalizzare e affascinare gli occhi di sterminate platee di spettatori, per poi indurli ad acquistare beni o servizi alle condizioni esclusive offerte dai proponenti.

Ecco cosa afferma Mathiesen a proposito dei contratti stipulati dai singoli utenti con le grandi multinazionali delle comunicazioni:

*One of the parties, the party with economic and political power, systematically and increasingly defines the criteria or frames of reference for the information which is to be stored, which is to be available, and which subsequently may be selected, combined and recombined. The human actor in this context is a chooser and not a creator*¹⁰.

In questi casi il destinatario riceve un’illusione [*an illusion*] di partecipare alla costruzione di un rapporto giuridico, ma, in realtà, può solo scegliere [*is a chooser and not a creator*] opzioni preconfezionate da una controparte che detiene ben altro potere economico e politico.

In maniera eloquente, Mathiesen sottolinea la trasformazione del soggetto da ‘creator’ in semplice ‘chooser’, da colui che costruisce il discorso giuridico a mera figura in grado solo di selezionare ipotesi rigorosamente indicate da altri. Si tratta di pratiche negoziali che si diffondono soprattutto nello spazio globale ed extra-nazionale aperto dalla rete dove ogni spettatore si trova immerso in logiche giuridiche e spettacolari¹¹.

Un altro caso paradigmatico di sintesi tra sguardi sinottici e traiettorie panottiche che, incrociandosi relegano il soggetto al posto di spettatore, emerge nel passaggio tra le pratiche di guida automobilistica regolate dalle norme del codice stradale e la nuova esperienza di guida costantemente monitorata dai dispositivi ottici di videosorveglianza (sistemi panottici) e gestita integralmente dai sistemi di navigazione satellitare e di ‘guida intelligente’ (sistemi sinottici).

Se la segnaletica stradale – ricordano teorici del diritto del Novecento come Kelsen, Hart o Ross – si limita a tradurre visivamente norme giuridiche contenute in un codice (le luci semaforiche ad esempio...) lasciando comunque libero il soggetto di violare o disattendere la norma; i dispositivi, invece, tendono, o con la pressione psicologica dello sguardo panottico della videocamera o con il

⁹ Baumann (2001: 61).

¹⁰ Mathiesen (1997: 217-225).

¹¹ In *Questo non è un manifesto*, Michael Hardt e Antonio Negri disegnano quattro ‘figure soggettive della crisi’ all’epoca del neoliberalismo: l’‘indebitato’, il ‘mediatizzato’, il ‘securizzato’ e il ‘rappresentato’ (cfr. Hardt e Negri 2012: 15-34). Si tratta di altre tipologie di ‘soggettività’ che mostrano indubbi punti di contatto con lo spettatore ‘chooser’ evidenziato da Mathiesen.

suggerimento *soft* del navigatore, a orientare preventivamente la direzione del comportamento. Al timore suscitato dalla sorveglianza visiva si aggiunge un complesso rapporto di identificazione tra automobilista e display di guida dove dispositivi interattivi (vedi *google maps...*) non si limitano a seguire e indirizzare l'attività di guida – segnalando anche la presenza di obblighi, limiti e divieti – ma suggeriscono anche itinerari commerciali, luoghi da visitare, modelli 'da seguire' che lo schermo 'plasma' su desideri e aspettative del destinatario. Un sottile gioco sinottico dove non è più il soggetto a scegliere se seguire o meno la regola, ma è la regola che plasma continuamente e costantemente il soggetto privandolo di una autentica volontà e di un ruolo effettivamente attivo e autenticamente partecipativo¹².

1.2. Ma le geometrie del *Synopticon* schiudono anche altri 'segni' illuminanti per comprendere le nuove forme di organizzazione del consenso all'interno delle democrazie occidentali. Con la crisi delle istituzioni e degli agenti – vedi i partiti politici – che hanno tradizionalmente segnato l'esperienza e la costruzione del discorso politico dello Stato-nazione, e la contestuale crescita della nostra 'società delle immagini', sono tornate ad affacciarsi logiche plebiscitarie e populiste¹³.

Nel volume intitolato icasticamente *The Eyes of the People. Democracy in an Age of Spectatorship* [2010], Jeffrey Edward Green sostiene una tesi semplice ma intrigante: le nuove democrazie occidentali non si fondano più sul potere della voce ma sulla forza visiva dello sguardo. Nel senso che oggi "most citizens most of the time are not decision makers, relating to politics with their voices, but spectators who relate to politics with their eyes"¹⁴. Se prima la democrazia era il sistema politico che dava "voce a ogni singolo cittadino" – *vox populi, vox dei*, recita il motto... –, oggi 'the power of the people' riposa interamente nella legittimazione di un ordine che passa attraverso la formazione di un consenso 'visivo': non più la legge positiva, legittimata dalla 'voce dei cittadini' espressa attraverso il voto come cardine e custode del potere democratico, ma il rapporto 'oculare' diretto che si instaura fra le masse spettatoriali e l'immagine del corpo di un leader.

Green definisce le moderne democrazie come 'Ocular Democracy' in opposizione alle 'Vocal Democracy' e il cittadino come 'spectator' [*The Citizen as Spectator*], riscoprendo come modello teorico ideale per comprendere le dinamiche delle odierne democrazie proprio il concetto di 'democrazia plebiscitaria' avanzato da Schmitt, tra altri, nella *Verfassungslehre*.

Se filosofi come Jacques Rancière e politologi come Colin Crouch definiscono la logica sinottica e spettatoriale del potere plebiscitario in senso negativo come 'Post-democrazia', volendo sottolineare proprio la fragilità e la paradossalità di tali sistemi che finiscono per rinnegare l'essenza stessa del concetto di democrazia¹⁵, Green sostiene che la spettatorialità e il potere dell'occhio non siano solo gli

¹² Sulla differenza tra regole e dispositivi e sugli effetti di questi ultimi per la costruzione di nuove forme di soggettività mi permetto di rinviare a: Siniscalchi (2020: 165-178); e, con particolare riferimento alle 'visual rules', Siniscalchi (2019: 150-159).

¹³ Scrive Andronico: "L'attenuazione del confine tra ciò che è diritto e ciò che non lo è, tipico della *soft law*, e lo smottamento della tradizionale separazione tra pubblico e privato [...] fanno sistema con un sempre più radicale svuotamento delle dinamiche della democrazia rappresentativa, e più in generale del ruolo delle mediazioni istituzionali, porta d'ingresso dei populismi di ogni genere e grado che infestano il nostro presente": Andronico (2012: 148).

¹⁴ Green (2010: 4).

¹⁵ Curiosamente il termine 'Postdemocrazia' appare in entrambi questi filosofi pur senza che vi sia alcuna relazione tra i due autori. Secondo Rancière, "La post-democrazia è la pratica governamentale e la legittimazione concettuale di una democrazia

imprescindibili elementi costitutivi di ogni futura teoria della sovranità popolare, ma siano fattori in grado di garantire un perfetto equilibrio fra cittadini e 'sovrano'. Questo, fra i vari argomenti proposti da Green, perché le masse spettatoriali non sarebbero solo un pubblico che legittima passivamente il potere del leader, ma anche una platea che sorveglia costantemente lo spettacolo messo in scena dal sovrano: le ottiche sinottiche si trasformerebbero in prospettive panottiche in uno scambio continuo che ribadisce la centralità dell'occhio, del 'visivo' come paradigma per spiegare le forme di governo del futuro.

L'argomentazione di Green sembra riprendere, senza mai citarle, alcune profonde riflessioni di Hans-Georg Gadamer sul rapporto fra il sovrano e la propria immagine pubblica, sulle implicazioni che stringono l'essere e il dover essere della rappresentazione del leader. Secondo Gadamer, poiché ogni sovrano – ma anche ogni statista, ogni eroe, e ogni personaggio pubblico... - “non può evitare di essere rappresentato in immagine, e poiché queste rappresentazioni determinano l'immagine che si ha di lui, alla fine egli dovrà mostrarsi come la sua immagine prescrive che appaia”¹⁶, ed è facile aggiungere che chi garantisce l'adeguatezza fra immagine e corpo, copia e originale¹⁷, è il giudizio della platea degli spettatori.

Se la tesi di Green risulta assolutamente condivisibile quando mostra il passaggio nelle moderne democrazie dalla figura del cittadino partecipante e attivo a quella del cittadino spettatore, diviene più complicato sostenere il valore autentico di una 'democrazia spettatoriale'. Non solo, come abbiamo visto in precedenza a proposito delle forme di spettatorialità che ho esaminato, già la passività di chi si limita ad assistere a una messa in scena basterebbe a escludere ogni forma di partecipazione alla costruzione e, soprattutto, alla vita del discorso giuridico-politico. Ma, come ribadisce ancora Agamben, rileggendo proprio alcuni passi dell'opera di Schmitt, “la democrazia contemporanea è una democrazia integralmente fondata sulla gloria, cioè sull'efficacia dell'acclamazione, moltiplicata e disseminata dai media al di là di ogni immaginazione (che il termine greco per gloria – *doxa* – sia lo stesso che designa oggi l'opinione pubblica è, da questo punto di vista, qualcosa di più che una coincidenza). E [...] questo

del *post demos*, una democrazia che ha eliminato l'apparenza, il resoconto e il conflitto del popolo, ed è dunque riducibile al solo gioco dei dispositivi statali e delle mediazioni tra energie e interessi sociali. La post-democrazia non è una democrazia che ha trovato nel gioco delle energie sociali la verità delle forme istituzionali. È una modalità di identificazione, tra i dispositivi istituzionali e la disposizione tra parti e parti della società, capace di far scomparire il soggetto e l'agire tipici della democrazia. Si identifica con la pratica e la riflessione intorno a un completo adeguamento tra le forme dello Stato e lo stato delle relazioni sociali” (2007: 115). Ecco, invece, la definizione di Crouch: “L'idea di postdemocrazia ci aiuta a descrivere situazioni in cui una condizione di noia, frustrazione e disillusione fa seguito a una fase democratica; quando gli interessi di una minoranza potente sono divenuti ben più attivi della massa comune nel piegare il sistema politico ai loro scopi; quando le élite politiche hanno appreso a manipolare e guidare i bisogni della gente; quando gli elettori devono essere convinti ad andare a votare da campagne pubblicitarie gestite dall'alto. Non è una situazione di non-democrazia ma la descrizione di una fase in cui ci siamo ritrovati, per così dire, sulla parabola discendente della democrazia. Molti sintomi segnalano che questo sta accadendo nelle società contemporanee avanzate, dimostrando che ci stiamo dunque allontanando dall'ideale più elevato di democrazia per andare verso un modello postdemocratico” (2003: 25-26). Pur se da prospettive e con linguaggi concettuali differenti, i due filosofi sembrano convergere nell'identificare una soggettività 'passiva' e spettatoriale che, a differenza di quanto sostiene Green, non è assolutamente in grado di 'partecipare' correttamente al gioco della democrazia.

¹⁶ Gadamer (2010: 177).

¹⁷ Conclude Gadamer a proposito del rapporto fra sovrano e immagine: “È apparentemente paradossale, eppure è così: l'originale diventa tale solo in virtù dell'immagine-quadro; e d'altra parte l'immagine non è altro che il manifestarsi dell'originale” (2010: 177).

supposto “fenomeno democratico originario” è ancora una volta catturato, orientato e manipolato nelle forme e secondo le strategie del potere spettacolare”¹⁸.

Se è vero che le attuali democrazie occidentali si formano attraverso logiche spettatoriali, è altrettanto vero che gli spettatori sono continuamente manipolati, ‘ri-orientati’ e ‘normalizzati’ dalle strategie comunicative dei media e dai grandi poteri economici: difficile in questo caso scorgere un ruolo partecipativo o una funzione di ‘garanzia’ o ‘custodia’ dello spettatore come sostiene Green. Sarebbe meglio limitarsi a prendere atto semplicemente dell’emergere di una soggettività spettatoriale all’interno delle dinamiche e dei processi politici e democratici dell’occidente.

2. Pieghe

Il secondo regime di segni attraversa il declino dell’idea di sovranità e della ‘forma stato’ e la crisi dell’ordinamento inteso come fonte esclusiva e monopolistica di produzione normativa su un determinato territorio. Anche qui a emergere è soprattutto una soggettività di tipo spettatoriale che subentra all’idea che il destinatario della norma sia un cittadino attivo e partecipe.

La soggettività spettatoriale sembra emergere soprattutto tra le ‘pieghe’ di un eccesso continuo di produzione normativa che, dall’*interno* come dall’*esterno*, sta sgretolando l’antico corpo dello Stato privandolo di ogni essenza. Dall’*interno* sono i processi di ‘decodificazione’ a minacciare l’unità e la coerenza dell’ordinamento; dall’*esterno*, sono le logiche e i processi giuridici sovra-ordinamentali a comprimere e limitare l’autorità e l’autonomia degli ordinamenti. Nel ‘tra’ che si apre dall’incrocio tra questi processi, il cittadino/destinatario sembra smarrire sempre più la capacità di poter partecipare attivamente alla costruzione del discorso giuridico.

La mia breve analisi considera i segni di un unico processo principalmente articolato in due fasi: la prima affonda le radici in quella che è stata definita ‘età della decodificazione’; la seconda si ramifica nei mille rivoli di una globalizzazione senza confini. Fra le tappe di questo processo a dissolversi è proprio il concetto ‘classico’ di legge intesa come ‘espressione normativa della volontà popolare’¹⁹.

Se l’‘età della decodificazione’ è il racconto della fine di un ordine giuridico racchiuso nelle pagine del codice civile statale, i processi di globalizzazione segnano l’inizio di un diritto interamente ‘piegato’ a interessi economici transnazionali, dove la partecipazione popolare e democratica al fenomeno normativo è seriamente compromessa.

Con una differenza: la decodificazione ha disgregato l’unità/identità dell’ordinamento statale dall’*interno*, mentre i processi di globalizzazione erodono il potere sovrano di ogni singolo legislatore statale dall’*esterno*.

Sullo strapiombo aperto da questo processo si affaccia la figura epistemologica dello *spettatore* giuridico, soggetto che assiste allo ‘spettacolo’ di un diritto statale privato di ogni capacità di incidere sul reale e di processi economici che avanzano inesorabili sulla scena globale.

Ma vediamo più analiticamente.

¹⁸ Agamben (2007: 280).

¹⁹ Sulla crisi irreversibile della legge statale come strumento per la produzione del discorso giuridico vedi: Cavalla (2011); e, più di recente, Cavalla (2017).

2.1. La prima fase di questo processo è stata ampiamente illustrata da Natalino Irti nel volume *L'età della decodificazione* [1979, 1999⁴] e ha visto la progressiva erosione delle leggi del codice civile operata dal sistematico ricorso alle leggi speciali da parte del legislatore italiano a partire dal dopoguerra fino agli anni '90.

Dopo aver ricostruito le origini del codice civile, con il suo stabile assetto di valori e interessi che assicurava certezza e unitarietà alle fonti del diritto, e avere analiticamente distinto le leggi 'generali', 'eccezionali' e 'speciali', Irti descrive il fenomeno denominato 'età della decodificazione'.

Ecco la definizione di Irti:

Il codice civile ci appare ormai aggredito dalle leggi speciali, che strappano istituti e categorie di rapporti, o provvedono alla disciplina di fenomeni appena emersi dalla realtà economica. Il periodo storico, che si apre con il secondo dopoguerra, sarà forse ricordato come l'età della decodificazione: di una quotidiana e penetrante conquista di territori da parte delle leggi speciali²⁰.

Come anticipato, per 'età della decodificazione' Irti intende il momento storico segnato dal proliferare di 'leggi speciali' che ha progressivamente eroso la competenza normativa delle leggi e degli istituti generali del codice civile italiano²¹. La specialità di queste leggi indica, da un lato, 'la loro estraneità al codice civile', dall'altro, 'il disciplinare materie o istituti compresi nel codice'.

Mi limito a ricordare la descrizione del fenomeno, senza entrare nell'analisi svolta da Irti, per mostrarne la rilevanza ai fini del mio discorso.

Due le ragioni di questa rilevanza. La prima riposa, come anticipato, nella frammentazione giuridica con cui i processi di decodificazione disgregano l'unità legislativa iniziando a ridurre la partecipazione attiva alla vita giuridica dello stato democratico: le 'leggi speciali' rispondono a interessi, particolari e mai generali, di gruppi economici o politici, e hanno una esistenza giuridica limitata nel tempo e condizionata al soddisfacimento dei medesimi interessi. Questo comporta immediatamente un aumento della parcellizzazione normativa, una diminuzione della certezza del diritto e una conseguente difficoltà del giurista a immergersi e comprendere una realtà sempre più farraginoso e nebuloso.

Ecco l'icastico brano di Irti:

²⁰ Irti (1999⁴: 39-40).

²¹ L'importanza dell'analisi di Irti per la comprensione dei processi di decodificazione del secondo dopoguerra è testimoniata da Luigi Ferrajoli: "I vecchi paradigmi pandettistici dell'autonomia del diritto e del ruolo sistematizzante della scienza giuridica entrano d'altro canto in crisi anche all'interno delle singole discipline positive. Si perde progressivamente, con l'inflazione delle leggi speciali, la centralità dei codici e l'unità del sistema, tanto che Natalino Irti potrà intitolare un suo celebre saggio *L'età della decodificazione*: dapprima nel diritto civile, per il progressivo sottrarsi alla disciplina e alla giurisdizione ordinarie di interi sottosistemi di interessi, di ceti e di gruppi, nonché dei rapporti macroeconomici e delle pratiche contrattuali internazionali; poi, dopo la metà degli anni settanta, perfino nel diritto penale, ove si sviluppa una legislazione inflazionistica e si vengono affermando, contro il terrorismo e la criminalità organizzata, modelli differenziati di processo penale e di trattamento carcerario. E si perde, con la centralità dei codici, quella delle categorie e degli istituti di base - dalla figura della proprietà privata a quella del negozio giuridico, dal nesso tra reato e pena alla forma del contraddittorio nel processo penale - sulla cui portata generale e sulla cui capacità unificante si era retta l'idea del diritto come sistema" (1999²: 68).

*I linguaggi delle leggi, molteplici e discordi, prolissi e ambigui, declamatori e programmatici, rendono ormai impossibile un linguaggio unitario del diritto civile, da cui l'interprete possa desumere criteri costanti ed univoci di lettura*²².

Così, l'osservatore inizia a smarrire lo sguardo perdendosi nel labirinto dei linguaggi e dei tecnicismi delle leggi speciali. La seconda ragione consegue direttamente dalla prima: le leggi speciali, tutelando prevalentemente interessi particolari e di natura economica, iniziano a plasmare lo strumento legislativo sulla forma dei negozi giuridici di diritto privato.

Vediamo Irti:

La legge assume ormai le caratteristiche di concretezza e di individualità, che erano proprie del negozio privato: non più canoni astratti e generali di azione, ma risposta a specifici e determinati problemi²³.

Non solo: le leggi speciali modellandosi sulle forme dei negozi privati non tutelano più i valori liberali che avevano ispirato i codici civili ma si lasciano orientare, nella scelta dei fini da perseguire, esclusivamente da interessi economici, anticipando così le logiche a venire dell'ordine del mercato globale²⁴.

Scrive Irti:

Sarebbe davvero singolare, mentre si appresta la difesa del codice civile come deposito di 'valori' ideologici, non avvedersi che essi sono offesi dalle leggi speciali [...], dallo sviluppo planetario del capitalismo e dalle forme, anonime e meccaniche, dei negozi di massa²⁵.

In questo senso l'età della decodificazione sembra presagire l'epoca della globalizzazione: dalle leggi speciali ai moderni strumenti del capitalismo globale il passo è breve; e tra i frammenti dei nostri sistemi giuridici e le pieghe di un nuovo ordine economico l'occhio dell'osservatore incrocia fatalmente gli orizzonti nichilisti dello spettatore²⁶.

2.2. Se le leggi speciali iniziano a minare dall'interno gli ordinamenti statali e i meccanismi di partecipazione attiva alla vita del diritto, tocca ai processi di globalizzazione segnare un'ulteriore e

²² N. Irti (1999⁴: 32).

²³ Irti (1999⁴: 31).

²⁴ L'analisi di Irti sui processi di decodificazione trova pieno compimento nel volume *L'ordine giuridico del mercato* [1998] dedicato agli effetti della globalizzazione sul diritto comunitario. Scrive Irti: "I problemi, raccolti sotto la 'decodificazione' [...] ricevono nuova luce [...] nel quadro della comunità europea. I trattati enunciano principi di concorrenza, di libero mercato, di spazialità economica, dai quali discendono, immediatamente o mediamente, flussi di leggi speciali. (Dove specialità designa, come è ovvio, l'estraneità al codice, e tuttavia il disciplinare materie o istituti compresi nel codice). Queste leggi sono sostenute da un valore politico, che assai spesso si dissimula dietro schermi di naturalismo o tecnicismo: la costruzione di uno spazio economico al di sopra dei territori statali. Spazio e territorio non coincidono, poiché, mentre il secondo indica la sfera di sovranità statale, il primo rappresenta un non-luogo, un puro ambito di negozi economici e finanziari. La particolarità dei bisogni quotidiani, il soddisfacimento dei consumi medi, restano legati al territorio; e il codice civile è legge del territorio. Qui *L'età della decodificazione*, ormai matura di vent'anni, s'incontra con *L'ordine giuridico del mercato*" (1998⁴: 10-11).

²⁵ Irti (1999⁴: 9).

²⁶ Gli orizzonti nichilisti della riflessione di Irti sul futuro della cultura giuridica all'epoca della globalizzazione costituiscono il 'fuoco centrale' delle tesi sostenute nel già citato volume Irti (2004).

fondamentale tappa nella trasformazione del diritto statale, colpendo dall'esterno la sovranità degli stati nazionali.

L'esito di questo processo è ancora una volta duplice: in un caso abbiamo la creazione costante di una prassi normativa fra soggetti privati ed economici che mescola artifici 'giurisprudenziali' ad 'antichi' usi e consuetudini, esercitando un potere normativo indipendente da vincoli e riferimenti al diritto positivo degli Stati; nell'altro, la pressione esercitata dal diritto creato da organi sovrastatali che mortifica e condiziona irreversibilmente la produzione legislativa degli Stati nazione.

Un esempio tipico ed in costante espansione del primo caso è costituito dalla '*lex mercatoria*' intesa come "un tipo di diritto ormai considerevolmente istituzionalizzato, che risponde al fine di assecondare i bisogni giuridici del mercato, predisponendo per i suoi soggetti sia sempre nuove modalità di scambio contrattuale, sia proprie modalità di risoluzione dei conflitti, che insorgano lungo la vita dei contratti". Una forma di diritto sempre in metamorfosi, costantemente guidata dalla salvaguardia e dalla tutela di interessi economici sovra-statali, che finisce per sfidare le pretese monopolistiche di uno Stato legislatore "che aveva spinto in una zona di quasi irrilevanza gli usi e le tradizioni come autonoma fonte giuridica". Anzi, "lo Stato si fa recettore, soprattutto attraverso i canali giudiziari, di pratiche e usi commerciali creati da legislatori «concorrenti» e che vengono convalidati da una pratica economica che eccede i confini degli Stati stessi. Le istanze economiche legiferano senza alcun permesso dello Stato, imponendosi con forza e configurando una concorrenza di fatto"²⁷. Come è stato detto più volte, la '*lex mercatoria*' è costituita proprio da un diritto commerciale transnazionale che si sta affermando attraverso la giurisprudenza di tribunali arbitrali privati chiamati a dirimere controversie fra grandi imprese, multinazionali o imprese e Stati, spesso senza alcun riferimento alle legislazioni statali ma con effettive ricadute negli spazi nazionali occupati dai destinatari²⁸.

Costruita come un insieme di contratti stipulati da soggetti economici senza alcun legame con l'elemento territoriale o con l'elemento materiale di una '*civitas*', la *lex mercatoria* non richiede quasi mai il riconoscimento legislativo statale né la partecipazione attiva degli osservatori/osservanti protagonisti delle teorie giuridiche di Hart o Searle. Tutto si svolge mediante contrattazioni private fra grandi gruppi economici senza alcuna partecipazione dei tradizionali protagonisti del diritto inteso come gioco sociale: si può solo assistere da spettatori all'emergere di un diritto animato dagli ingranaggi dei poteri economici transnazionali, di una '*sovranità giuridica del capitale*'²⁹ che pone serie e delicate questioni di legittimazione.

²⁷ Ferrarese (2006: 84).

²⁸ Sulla *lex mercatoria* si è detto e scritto tantissimo. In queste pagine mi limito a ricordare il fondamentale e 'profetico' volume di Galgano (1976), e, più di recente l'analisi svolta da Ferrarese (2006: 76-103). Questa la definizione proposta dalla Ferrarese: "La *lex mercatoria* è la più compiuta forma di diritto completamente de territorializzato, proprio perché corrisponde al tentativo di fare astrazione dall'elemento territoriale, provando a far comunicare soggetti economici che appartengono a diversi paesi e a diverse «famiglie» e culture giuridiche, in nome di un comune obiettivo di scambio che essi intendono raggiungere" (2006: 80). I rischi della *lex mercatoria* legati alla mancanza di legittimazione e di 'partecipazione' dei destinatari ma anche le possibili soluzioni individuate in organi di controllo 'transnazionali' sono al centro del saggio di Pannarale (2003: 21-45).

²⁹ L'espressione è in Beck (2010: 155).e ancora Beck sul deficit di legittimazione del 'diritto commerciale transnazionale': "Di fatto, questa transnazionalizzazione e questa moltiplicazione degli attori, degli ambiti di applicabilità e delle pretese di validità di una legislazione plurale e sovrana sono gravide di conseguenze per la concezione del *diritto in quanto tale*, poiché pongono la *questione della legittimità*: da dove il «diritto» e la «legge» traggono la loro forza vincolante e legittimante, se non vengono più pensati entro l'orizzonte della sovranità nazional-statale? Cosa legittima il «diritto» senza un'autorità statale-

Ma la *lex mercatoria* è solo un caso paradigmatico di un nuovo diritto globale e sconfinato, di una ‘*Global Law Without a State*’³⁰ che mette in scacco antiche gerarchie e procedure di partecipazione e legittimazione di un diritto positivo fondato sui binomi legge e Stato, norma e ordinamento³¹.

Nel secondo caso, invece, è sufficiente ricordare, come esempio, le norme ‘rafforzate’ del diritto europeo che vantano il primato sulle fonti del diritto interno, condizionando comportamenti e atteggiamenti dei destinatari, pur senza ‘passare’ attraverso ‘filtri’ e ‘meccanismi’ statali e ordinamentali. Se a queste poi aggiungiamo anche la produzione normativa delle organizzazioni internazionali, delle Ong (Organizzazioni non governative), di agenzie finanziarie e di altri enti sovra-nazionali, vediamo che il panorama risulta particolarmente complesso e denso di fonti che comportano un’elevata ‘giuridificazione’ del ‘mondo della vita’, rubando le parole ad Habermas, senza un’adeguata partecipazione da parte dei possibili o potenziali destinatari.

3. *Mise-en-scène*

Giorgio Agamben titola significativamente un capitolo del suo volume *Stato di eccezione. Homo sacer, II, I* [2003] “Gigantomachia intorno a un vuoto” per indicare le imponenti ‘cornici’ istituzionali che avvolgono il vuoto di potere di cui soffrono gli ordinamenti statali della postmodernità.

Scriva Agamben:

Il diritto sembra poter sussistere solo attraverso una cattura dell’anomia, così come il linguaggio può sussistere solo attraverso un afferramento del non-linguistico. In entrambi i casi, il conflitto sembra vertere intorno a uno spazio vuoto: anomia, *vacuum* giuridico da una parte, essere puro, vuoto di ogni determinazione e di ogni predicato dall’altra³².

Riprendendo l’immagine del sovrano protagonista del ‘dramma barocco’ di Walter Benjamin, Agamben sottolinea l’attualità di questa figura che diviene metafora perfetta del destino del potere statale: una ‘*mise-en-scène*’ che presenta a un grande pubblico il ‘dramma’ di chi, investito del potere di decidere, non è in grado di decidere nulla.

Così Agamben finisce per definire gli odierni stati-nazione come ‘stati barocchi’ e i cittadini delle nostre democrazie come ‘spettatori’³³.

democratica? [...] In che misura queste «norme convenzionali» dell’economia mondiale (accordi bilaterali o multilaterali o anche protocolli che hanno o possono dispiegare una forza vincolante quasi pari a quella della legge) possono ancora essere considerate come «diritto» nel senso in cui questo concetto è stato coniato, impiegato e istituzionalizzato dal nazionalismo metodologico?” (2010: 155-156).

³⁰ La definizione è di Gunther Teubner, cfr.: Teubner (1997). Dello stesso autore cfr. anche i più recenti: Teubner (2005) e (2012), volumi entrambi dedicati al concetto di ‘costituzione civile’; e, soprattutto (2015), dove Teubner esplora proprio alcune forme di soggettività emergenti nell’epoca della globalizzazione giuridica.

³¹ Sul passaggio dalla sovranità alla *governance* e sull’emergere di un nuovo ordine giuridico-politico che presenta indubbe carenze di legittimazione da parte dei destinatari vedi ancora le illuminanti pagine di Andronico (2012: 133-150).

³² Agamben (2003: 78). Per un’altra illuminante riflessione estetico-giuridica sull’essenza del barocco e i suoi riflessi sul diritto contemporaneo vedi A. Incampo (2010).

³³ Anche Julián Ferreyra definisce i moderni Stati sovrani come ‘Stati barocchi’ [*L’Etat baroque*] riferendosi alla concezione del ‘barocco’ e della ‘sovranità’ in Gilles Deleuze e Félix Guattari di cui infra. Cfr. Ferreyra (2010: 221-231).

Teatralità o puro gioco di potere, anomia o *vacuum* giuridico: dietro le maschere dello splendore delle forme del diritto della globalizzazione si nasconde solo il ‘dramma barocco’ di un diritto simile al sovrano di Benjamin; spettacolo di pura finzione, struttura ‘vuota’ che segna il passaggio dallo sguardo ‘partecipativo’ dell’osservatore agli occhi di spettatori impotenti.

Bibliografia

- Agamben G. 2003, *Stato di eccezione. Homo sacer, II, I*, Torino: Bollati Boringhieri.
- Agamben G. 2006, *Che cos'è un dispositivo?*, Milano: Nottetempo.
- Agamben, G. 2007, *Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Vicenza: Neri Pozza Editore.
- Altman, R. 2004, *Film/Genere*, Milano: Vita&Pensiero.
- Andronico, A. 2012, *Viaggio al termine del diritto. Saggio sulla governance*, Torino: Giappichelli.
- Bauman Z. 2001, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari: Laterza.
- Bauman, Z. 2005, *Media, spettatori, attori*, in: A. Somaini, ed., *Il luogo dello spettatore. Forme dello sguardo nella cultura delle immagini*, Milano: Vita & Pensiero, 351-363.
- Beck, U. 2010, *Potere e contropotere nell'età globale*, Roma-Bari: Laterza.
- Benjamin, W. 1999, *Il dramma barocco tedesco*, Torino: Einaudi.
- Cavalla, F. 2011, *All'origine del diritto. Al tramonto della legge*, Napoli: Jovene.
- Cavalla, F. 2017, *L'origine e il diritto*, Milano: Franco Angeli.
- Crouch, C. 2003, *Postdemocrazia*, Roma-Bari: Laterza.
- Dyer, R. 2009, *Star*, Torino: Kaplan.
- Ferrajoli, L. 1999², *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma/Bari: Laterza.
- Ferrarese, M. R. 2006, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma/Bari: Laterza.
- Ferreyra, J. 2010, *L'ontologie du capitalisme chez Gilles Deleuze*, Paris: L'Harmattan.
- Foucault, M. 1976, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino: Einaudi.
- Gadamer, H.-G. 2010³, *Verità e metodo*, Milano: Bompiani.
- Galgano, F. 1976, *Lex mercatoria*, Bologna: il Mulino.
- Green, J. E. 2010, *The Eyes of the People. Democracy in an Age of Spectatorship*, Oxford: Oxford University Press.
- Hardt M., Negri A. 2012, *Questo non è un manifesto*, Milano: Feltrinelli.
- Hill J., Church Gibson P. 2002, eds., *The Oxford Guide to Film Studies*, Oxford: Oxford University Press.
- Incampo, A. 2010, *Metafisica del Processo. Idee per una critica della ragione giuridica*, Bari: Cacucci.
- Irti, N. 1979¹ 1999⁴, *L'età della decodificazione*, Milano: Giuffrè.
- Irti, N. 1998, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari: Laterza.
- Irti, N. 2005, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari: Laterza.
- Irti, N. 2011, *Diritto senza verità*, Roma-Bari: Laterza.
- Livingston P., Plantinga C. 2011, eds., *The Routledge Companion to Philosophy and Film*, London-New York: Routledge.
- Mathiesen, T. 1997, *The viewer society: Michel Foucault's 'Panopticon' revisited*, in «Theoretical criminology: an international journal», 2, 33-43.
- Mathiesen, T. 2013, *Towards a Surveillant Society: The Rise of Surveillance Systems in Europe*, Hook Hampshire: Waterside Press.
- Pannarale, L. 2003, *Delocalizzazione del diritto e lex mercatoria. Linee guida per una politica dei diritti in un'azienda transnazionale*, in «Sociologia del diritto», 2-3, 21-45.
- Rancière, J. 2007, *Il disaccordo. Politica e filosofia*, Roma: Meltemi.

- Sarzotti C., Siniscalchi G. 2011, *Il carcere e la dis-misura della pena. Una ricerca sulle locandine cinematografiche dei prison movies*, in: A. C. Amato Mangiameli, C. Faralli, M. P. Mittica, eds., *Arte e limite. La misura del diritto*, Roma: Aracne, 341-367.
- Sikov, E. 2009, *Film Studies: An Introduction*, New York: Columbia University Press.
- Siniscalchi, G. 2017, *Barocco giuridico. Osservatori, osservanti, spettatori*, Milano: Franco Angeli.
- Siniscalchi, G. 2019, *Deontic Visual Signs. Between Normative Force and Constitutive Power*, in «Phenomenology and Mind», 17, 150-159.
- Siniscalchi, G. 2020, *Iconic turns in deontic wor(l)ds*, in «TCRS – Teoria e critica della regolazione sociale», 2, 165-178.
- Teubner, G. 1997, ed., *Global Law Without a State*, Farnham (Uk): Ashgate.
- Teubner, G. 2005, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Roma: Armando.
- Teubner, G. 2012, *Nuovi conflitti costituzionali. Norme fondamentali dei regimi transnazionali*, Roma: Bruno Mondadori.
- Teubner, G. 2015, *Ibridi e attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Milano: Mimesis.

guglielmosiniscalchi@gmail.com

Publicato on line il 31 agosto 2021